

Ordinanza n. 18 in data 13-04-2020	Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 VALIDE FINO AL 3 MAGGIO 2020.
---	--

IL SINDACO

Avv. TERESA ANNA DI CAPUA

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, compreso il virus COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2020, che adotta misure ancora più stringenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE, altresì, le proprie Ordinanze sindacali n. 6 del 10.03.2020, n. 7 del 10.03.2020, n. 8 del 11.03.2020, n. 9 del 12.03.2020, n. 10 del 12.03.2020, n. 11 del 19.03.2020, n. 12 del 20.03.2020, n. 14 del 24.03.2020, n. 15 del 27.03.2020, n. 16 del 03.04.2020 e n. 17 del 08.04.2020 tutte riguardanti misure per il contrasto e il contenimento del contagio del virus covid-19;

RICHIAMATE le comunicazioni pubblicate sull'albo pretorio on-line, affisse alle bacheche pubbliche, nonché notificate agli operatori interessati;

RITENUTO, predisporre ulteriori e più restrittive misure straordinarie a tutela della salute pubblica, in ossequio al principio di cautela;

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della salute degli abitanti di Bagnoli Irpino;

VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID - 19;

VALUTATA la necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

CONSIDERATA l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di contagio;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RITENUTO necessario, al fine di non vanificare l'intensa attività di controllo del territorio, limitare ulteriormente gli spostamenti entro lo stretto necessario e, ove possibile, nell'ambito del territorio comunale;

VISTO lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, **fino al 3 maggio 2020**, e salvo proroghe:

1. la chiusura al pubblico della biblioteca comunale "Pescatori" sita in via Garibaldi;
2. la sospensione del mercato settimanale del mercoledì;

3. la sospensione dei lavori di pubblica utilità in corso presso questo Comune, tenuto conto della chiusura al pubblico degli uffici comunali;
4. la chiusura di ogni plesso scolastico, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;
5. la chiusura al pubblico del cimitero, con deroga per le operazioni di tumulazioni ed inumazione, in caso di decessi;
6. la chiusura del parco pubblico comunale "Tommaso Aulisa" di Via Roma, nonché del parco pubblico comunale di Via A. Moro e del parco pubblico comunale di Piazza Matteotti;
7. la sospensione dei cantieri e privati sul territorio comunale, eccetto quelli relativi ad opere e lavori come precisato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 32 del 12 aprile 2020;
8. il divieto, su tutto il territorio comunale, di svolgere attività di commercio su area pubblica di qualsiasi genere sia in forma itinerante che su posteggio;
9. il divieto di esporre alimenti e bevande all'esterno degli esercizi di vendita, con particolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli;
10. la chiusura nei giorni festivi, di tutte le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1) del DCPM del 11.03.2020 e alle attività inerenti i servizi alla persona indicate nell'Allegato 2) del DCPM del 11.03.2020;
11. la conferma fino al 3 maggio delle misure relative all'organizzazione degli uffici comunali disposte con ordinanza n. 16 del 03.04.2020, da intendersi qui integralmente riportate, compresa la chiusura al pubblico degli uffici, eccetto per i servizi essenziali e indispensabili, definiti "servizi indifferibili da rendere in presenza";

ORDINA ALTRESI

DI SOSPENDERE, il periodo di apertura delle strade di servizio forestale della località Laceno (15 aprile - 15 giugno di ogni anno) previsto dall'Ordinanza n. 1831 del 17.6.2010, **rimandando a successivo provvedimento la definizione del periodo in cui consentire il transito sulle dette strade per l'esercizio degli Usi Civici degli aventi diritto.**

CONFERMA

per le motivazioni in premessa, **fino al 3 maggio 2020**, e salvo proroghe, la seguente disciplina degli acquisti:

- E' consentito l'allontanamento dalla propria abitazione per l'acquisto di beni essenziali per una sola volta al giorno e per un massimo di tre volte a settimana, limitatamente ad un unico soggetto per famiglia;
- Gli acquisti di beni essenziali dovranno essere effettuati senza uscire dal territorio comunale, tranne nei casi di comprovata esigenza che dovrà essere espressa specificatamente nell'autocertificazione, già obbligatoria per qualsiasi spostamento.;

Restano escluse dall'applicazione della presente ordinanza le farmacie, le edicole, nonché la vendita di generi di monopolio di Stato.

AVVERTE

- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa., entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;

- sia trasmessa al Prefetto, al Comando stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino, al comando stazione Carabinieri Forestali di Bagnoli-Montella, alla Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino, al Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Kennedy di Nusco, al responsabile del Settore tecnico-manutentivo ed alla Task Force della Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, li 13-04-2020

IL SINDACO
(Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA)